



# COMUNE DI SAONARA

PROVINCIA DI PADOVA

*Decorato con medaglia d'argento al merito civile per l'eccidio del 28 Aprile 1945*

D. C.C. 2 del  
27.01.06

UFFICIO COMMERCIO

## **PIANO DELLE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE**

### Art. 1

#### **ISTITUZIONE DEL PIANO**

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e della Delibera della Giunta Regionale del Veneto dd.16 maggio 2003, n. 1409 (e successiva modifica del 13 giugno 2003, n. 1806), è istituito nel Comune di Saonara il Piano di localizzazione dei punti di vendita di giornali e riviste esclusivi.

Le finalità del piano sono (DGR n. 1409/2003, Art. 13 comma 1):

- a) favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa;
- b) permettere un razionale insediamento dei punti vendita esclusivi su tutto il territorio comunale;
- c) assicurare il giusto temperamento tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita dei quotidiani e periodici ed il privato interesse delle rivendite già esistenti di evitare una eccessiva concorrenza nel settore con conseguente riduzione del singolo volume di vendita.

Per quanto non espressamente indicato nella presente normativa, si rimanda al Decreto Legislativo 170/2001 ed ai provvedimenti di indirizzo regionale in materia.

### Art. 2

#### **PERIODO DI VALIDITA' DEL PIANO**

Il presente Piano ha la validità di 4 (quattro) anni dall'esecutività della deliberazione consiliare di adozione. Dovrà tuttavia intendersi subordinato rispetto alla eventuale nuova normativa che venisse emanata nel periodo della sua vigenza.

### Art.3

#### **TIPOLOGIE DEI PUNTI VENDITA**

1) In base al citato Decreto Legislativo 170/2001 s'intendono per:

- a) **Punti vendita esclusivi** gli esercizi che, previsti nel presente Piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Rientrano nella definizione anche quelli Autorizzati in base alla previgente normativa.
- b) **Punti vendita non esclusivi** gli esercizi individuati dall'art.2, comma 3, lettere dalla a) alla f) del Decreto Legislativo che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, oppure dei soli periodici.

2)- I punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare e/o alimentare, salva la presenza dei necessari requisiti commerciali, urbanistici e igienico-sanitari e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. La vendita di pastigliaggi è da considerarsi inclusa nel settore non alimentare.

#### Art. 4

### MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Chiunque intenda esercitare l'attività di vendita della stampa, esclusiva e non esclusiva, è tenuto a richiedere al Sindaco il rilascio della relativa autorizzazione amministrativa, che verrà rilasciata in base a quanto previsto nel presente Piano.

Per il rilascio dell'autorizzazione è inoltre necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 31.03.1998, nr.114.

La domanda può essere compilata seguendo l'allegato schema, ma deve in ogni caso contenere gli elementi informativi e le autocertificazioni ivi indicate.

L'istruttoria dell'istanza deve concludersi entro 60 gg. dalla sua presentazione; in presenza di domande concorrenti (pervenute entro 30 gg. dalla prima) verrà riconosciuta priorità alla nuova apertura che risulterà più confacente alle finalità di cui all'art.1.

Per quanto non previsto nel presente Piano si fa rinvio alle modalità previste dalla Legge 7.8.1990 nr.241 (con esclusione dell'istituto del silenzio-assenso), al D.Lgs. 24.4.2001, nr.170 e alla D.G.R. Veneto nr.1409 del 16.5.2003.

Per il rilascio di Autorizzazioni all'interno degli impianti distributori stradali di carburante si applicano le disposizioni di cui all'art.16 dell'allegato alla deliberazione G.R. Veneto 26 maggio 2004, nr.1562.

#### Art. 5

### CASI DI ESENZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE

Non è necessaria alcuna autorizzazione per la vendita nelle situazioni indicate dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 170/2001, a cui si fa rinvio.

Inoltre, come emerge dagli indirizzi regionali (art.5), la vendita di quotidiani e periodici è consentita in tutte le strutture pubbliche o private nelle quali l'accesso non è possibile a chiunque indistintamente, ma è, con qualunque modalità, riservato, limitato o regolamentato, ossia consentito esclusivamente a cerchie determinate di soggetti, ivi comprese tutte le strutture nelle quali l'accesso è soggetto a forme di controllo.

Rientrano nella predetta fattispecie, a titolo di esempio:

- a)-l'ospedale civile, le cliniche ed i luoghi di cura;
- b)-i Centri Residenziali per Anziani;
- c)-gli alberghi
- d)-i plessi scolastici

Non rientrano comunque nel caso in parola i centri commerciali.

## Art. 6

### ZONE

Il territorio comunale, tenuto conto delle caratteristiche urbanistiche e sociali, viene suddiviso nelle 2 (due) zone già convenzionalmente previste nella pianificazione commerciale e precisamente:

A- SAONARA (coincidente con il Capoluogo)

B- VILLATORA (coincidente con l'omonima Frazione e comprendente anche la località Tombelle).

Si allega planimetria del territorio comunale con la evidenziazione delle zone come sopra identificate.

## Art. 7

### DIMENSIONAMENTO DELLA RETE

Nel prospetto che segue vengono riepilogati i dati caratterizzanti le singole zone:

Zona	A-Saonara	B-Villatora
Punti vendita esclusivi	Nr. 1	Nr. 2
Densità popolazione	Ab. 3343:sup.kmq 6,9: = 484,4	Ab. 6055:sup.Kmq.6,6: 917,4
Numero famiglie	1223	2.362
Caratteristiche urbanistiche e sociali	Zona commerciale, residenziale e Florovivaismo	Zona produttiva, residenziale e Florovivaismo
vendite ultimi 2 anni € (2003 e 2004)	141.000 e 150.000	186.000 e 189.000
Flussi non residenti	15 %	15 %

<i>Strutture varie</i>	Scuole, Uffici, servizi pubblici, mercato, etc.	Impianti sportivi, scuole, zona artigianale, strada dei vivai
------------------------	---	---

Non risultano finora autorizzati nel Comune punti vendita non esclusivi.

Nessun esercizio, tra quelli abilitati, ha effettuato la "sperimentazione" ai sensi dell'art.1 della legge 13 aprile 1999, nr.108 (manifestato l'interesse da parte di nr.2 ditte).

## Art. 8

### QUANTIFICAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

In relazione alle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche di ciascuna zona, nonché di quanto risultante nei prospetti riportati all'art.7, vengono determinati i seguenti numeri massimi dei punti di vendita esclusivi previsti in base alle circostanziate valutazioni ed all'applicazione del parametro riportato al punto 7 dell'art.13 della DGR nr.1409 del 16/5/2003.

#### **Zona A)- SAONARA: nr. 1 + 1**

nr.3343 residenti + 15 % flussi = 3844: 1 punto vendita = 3844. Rapporto > a 3.000 = punti 1

nr.1223 famiglie + 15 % flussi = 1406: 1 punto vendita = 1406. Rapporto > a 900 = punti 1

Totale 1 + 1 = 2 punti (superiore al minimo di 1,50 punti) e quindi consente la previsione di 1 ulteriore punto vendita.

Si dà atto, peraltro, che l'entità delle vendite nella zona risulta in crescita dal 2003 al 2004 quasi del 7 %.

#### **Zona B)- VILLATORA: nr. 2 + 1**

nr.6055 residenti + 15 % flussi = 6963: 2 punti vendita = 3481. Rapporto > a 3.000 = punti 1

nr.2362 famiglie + 15 % flussi = 2716: 2 punti vendita = 1358. Rapporto > a 900 = punti 1

Totale 1 + 1 = 2 punti (superiore al minimo di 1,50 punti) e quindi consente la previsione di 1 ulteriore punto vendita.

Anche in questa zona si registra un leggero incremento delle vendite dal 2003 al 2004

**P.S. In entrambe le zone considerate non si ravvisano le circostanze che determinino l'esigenza di prevedere autorizzazioni per punti vendita stagionali.**

## Art.9

### DISTANZE

Ai fini di assicurare un'equilibrata diffusione dei prodotti editoriali vengono stabilite le seguenti distanze minime, da valere sia per le nuove aperture che per gli eventuali trasferimenti dei punti vendita già autorizzati, ammessi però solo all'interno della medesima zona:

**-ml.1000 dall'eventuale punto vendita esclusivo già esistente**

La distanza va misurata seguendo il percorso pedonale più breve tra i due ingressi, osservando le norme del codice della strada.

E' fatta salva la facoltà di derogare da tale distanza minima per gli eventuali trasferimenti che fossero determinati da cause di forza maggiore, da valutarsi circostanziatamente.

Art.10

CRITERI PER I PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

Il presente articolo costituisce appendice del Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, e ne costituisce naturale completamento.

Poiché il rilascio delle Autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi è soggetto alla valutazione della densità della popolazione (residente e fluttuante), delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi 2 anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi, si rinvia l'analisi a quanto riportato all'art.8.

Poiché trattasi di funzione di completamento del servizio, resa da questa tipologia di rivendite, si rileva che la verifica dei parametri indicati dalla Regione per i punti vendita esclusivi ha evidenziato una disponibilità largamente superiore al minimo previsto.

Tale situazione consente razionalmente di prevedere che possa essere autorizzato, in ciascuna delle 2 zone (Saonara e Villatora) anche 1 punto vendita non esclusivo.

Si dà atto che il rilascio delle predette Autorizzazioni risulta possibile solo a favore degli esercizi commerciali indicati al comma 3 dell'art.2 del D.Lgs. 24 aprile 2001, nr.170.

I predetti punti vendita devono risultare distanti almeno 500 ml. dai punti vendita esclusivi.

Per le modalità, priorità etc. si fa riferimento a quanto previsto all'art.4.

Art.11

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il punto vendita esclusivo deve risultare regolarmente agibile ad uso commerciale e disporre di una superficie utile di vendita di almeno 25 mq.

Il punto di vendita non esclusivo deve risultare agibile ad uso commerciale e disporre di una superficie utile di vendita di almeno 10 mq.

Il Comune ha la facoltà di consentire l'apertura (nei limiti numerici indicati all'art.8) o il trasferimento di uno o più punti vendita esclusivi in apposite strutture da collocare su area pubblica, di almeno 10 mq.

In tale ipotesi l'assegnazione avverrà tramite pubblico avviso di gara.

Si dà atto che per l'attività dei punti vendita di giornali e riviste non si applicano le disposizioni relative agli orari massimi di apertura degli esercizi del commercio al dettaglio; tale deroga risulta comunque applicabile anche al punto vendita non esclusivo solo qualora risulti economicamente prevalente l'attività di rivendita dei quotidiani o periodici.

In sede di rilascio possono essere riportate nelle Autorizzazioni prescrizioni di orario minimo di apertura (in relazione alla dislocazione del punto vendita), ai fini di assicurare il servizio di informazione ai consumatori.